

Una brillante operazione che conferma nei fatti tre fondamentali principi giuridici sostenuti da "Diritto all'ambiente"

LA GUARDIA COSTIERA SEQUESTRA DUE AZIENDE ZOOTENICHE NEL CASERTANO: GESTIONE ILLEGALE DI RIFIUTI LIQUIDI, REATI CONTRO LA SALUTE PUBBLICA E REATI A DANNO DEGLI ANIMALI STRETTAMENTE INTERCONNESSI

A cura del Dott. Maurizio Santoloci

Il fatto:

“Reati contro l'ambiente: Guardia Costiera sequestra due aziende nel casertano
Roma, 20 gen - Discariche abusive a cielo aperto, falde acquifere contaminate e gestione illegale di rifiuti. È il bilancio di una vasta e complessa attività di polizia ambientale portata a termine dai militari del nucleo di polizia giudiziaria della Capitaneria di porto di Napoli nella provincia di Caserta, sotto il coordinamento investigativo della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere e della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli. L'operazione ha portato al sequestro complessivo di un'area di oltre 75.000 mq. nel territorio di Villa Literno e ha visto impiegati 25 uomini della Guardia costiera, funzionari dell'Asl e dell'Arpac, e gli agenti del Commissariato di Castel Volturno, che hanno denunciato due aziende operanti nel settore zootecnico. Per una di queste, dalle indagini sono emerse violazioni in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti. I liquami degli animali allevati infatti confluivano direttamente nella rete di canali di scolo della zona, con conseguente avvelenamento dei corsi d'acqua adiacenti. All'interno della seconda azienda sono state rinvenute invece numerose carcasse di specie bufaline abbandonate sull'area con grave pregiudizio della salute e dell'habitat circostante, in ragione dell'elevato tasso di nocività e tossicità. Tra i reati configurati anche quello di maltrattamento animale. L'operazione, condotta anche attraverso un innovativo strumento investigativo basato sull'attività di monitoraggio e di telerilevamento aereo, si inserisce in una più ampia attività investigativa già avviata da tempo e mirata a contrastare l'attività della criminalità organizzata sul territorio campano, nell'interesse della collettività della salute e dell'ambiente. Video dell'operazione:

<http://www.grnet.it/marina-militare/4547-reati-contro-lambiente-guardia-costiera-sequestra-due-aziende-nel-casertano> (notizia tratta da GrNet.it) “

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Il nostro commento:

Va premesso che questo nostro commento, naturalmente, prescinde dalle singole responsabilità in ordine ai fatti oggetto della inchiesta in atto, le quali sono rimesse logicamente alle competenti Autorità (anche giurisdizionali) in materia. Ma non possiamo, nel contempo, sottrarci ad una riflessione in ordine alle evidenti circostanze diffuse dai comunicati stampa e dalle immagini che abbiamo visto sui vari organi di informazione e - quindi - relativamente alla stretta costruzione giuridica delle fattispecie iniziali che sono oggetto dell'inchiesta e che riteniamo di poter commentare relativamente al solo aspetto tecnico/normativo sostanziale e procedurale.

L'operazione della Guardia Costiera che nella zona di Caserta ha portato al sequestro di due insediamenti zootecnici per violazione della normativa in materia di rifiuti liquidi derivanti da allevamento, per maltrattamento di animali e per danni alla salute pubblica merita infatti particolare approfondimento sotto il profilo giuridico sostanziale e procedurale perché delinea e conferma una serie di principi giuridici molto rilevanti nel campo ambientale; principi che - peraltro - da sempre abbiamo sostenuto sulla pagine di questa testata giornalistica on-line.

Il primo spunto di riflessione sotto il profilo puramente giuridico va riservato alla ulteriore conferma della **stretta interconnessione tra reati a danno dell'ambiente, reati a danno della salute pubblica e reati a danno degli animali**. Si tratta ormai di un triangolo inscindibile, che trova ulteriore avallo nella impostazione di fatto di quest'operazione laddove nel contesto dell'allevamento di animali con violazione palese della normativa sull'inquinamento dei rifiuti liquidi, scaturisce contestuale un maltrattamento di animali connesso e - sempre contemporaneamente - è anche evidente la conseguenza sulla salute pubblica grazie alla produzione di materiali da commercio derivanti da tale situazione. **Sempre più frequentemente, dunque, le tre tipologie di illeciti sono strettamente connesse tra di loro, e l'una costituisce sempre più spesso la conseguenza o la causa dell'altra**. In particolare, nel campo delle illegalità connesse ai rifiuti liquidi non vi è dubbio che le conseguenze sulla salute pubblica sono ormai praticamente automatiche e dirette, ma anche nel campo del maltrattamento di animali vi sono strette connessioni con le altre due tipologie di illegalità che spesso - anzi - ne costituiscono il presupposto.

Il secondo principio che si deve sottolineare è quello della conferma della ormai assolutamente incontestabile competenza trasversale di tutti gli organi di polizia giudiziaria per la prevenzione e la repressione dei reati in questione, e cioè dei reati a danno dell'ambiente, della salute pubblica e degli animali. Questo è un principio che da sempre sosteniamo sia in questa sede giornalistica che in ogni appuntamento editoriale¹ e seminariale, pur ancora rilevando in

¹ Dal volume **“Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale”** seconda edizione 2012 di Maurizio Santoloci e Valentina Santoloci - “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientaledizioni.net: “ (...) Va in via preliminare precisato che i reati in materia ambientale sono, al pari di tutti gli altri reati inerenti ogni altro settore, di competenza generica di tutta la polizia giudiziaria. Non esiste, quindi, alcuna competenza selettiva specifica che determini una esclusività operativa di un organo di P.G. verso questi reati o addirittura verso

antitesi alcune sacche di resistenza culturale ed intellettuale presso alcune pubbliche amministrazioni ed alcuni - seppur sempre progressivamente più isolati - organi di polizia. Emergono infatti in alcune occasione ancora sporadiche ed arcaiche posizioni che insistono a sostenere e dibattere su presunte “incompetenze” per materia e per settore in relazione a tali reati, con una lettura dei principi di base del Codice di procedura penale inficiata da prassi ormai desuete e prive di ogni fondamento giuridico.

E – come si vede in queste occasioni nelle quali si opera con i fatti e senza troppe parole – la realtà delle cose anche a livello di principi giuridici è chiara e palese.

alcuni di questi reati. La riserva è inesistente a livello attivo e passivo; in altre parole, nessun organo di P.G. può essere considerato competente in via esclusiva per alcuni reati ambientali (con esclusione di altri organi) né, al contrario, nessun organo di polizia può ritenersi esonerato parzialmente o totalmente dalla competenza verso questi reati (con rinvio ad altri organi).

Indubbiamente esiste una specializzazione di fatto che fa sì che alcuni organi siano istituzionalmente preposti e preparati in particolare verso determinate tipologie di illeciti, ma questo non esime gli stessi organi dalla competenza verso gli altri reati ed in particolare, per quanto attiene al settore in esame, non li esime dal potere/dovere di intervento verso illeciti di diversa tipologia nel campo ambientale.

Tale concetto - connaturale ai principi generali del diritto - è autorevolmente ripreso e ribadito fin dagli anni '90 dalla Suprema Corte (Cass. pen., sez. III, 27 settembre 1991, n. 1872 - Pres. Gambino, Est. Postiglione) la quale fin da allora ha espressamente sancito che «i reati in materia ambientale sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se di fatto esistono delle specializzazioni». La Suprema Corte, per ovviare a realistiche problematiche derivanti da una mancata qualificazione professionale su specifici e particolari punti tecnici da parte della P.G. in generale, aggiunge che «naturalmente la P.G. potrà avvalersi di “persone idonee” nella qualità di “ausiliari” e l'accertamento tecnico che ne consegue deve considerarsi atto della stessa P.G.». Questo, dunque, è un principio basilare che riguarda i rapporti tra polizia giudiziaria e reati in generale. (...)

Per cui va ribadito il concetto che tutti gli organi di P.G., su iniziativa e su segnalazione, devono comunque sempre intervenire in ordine ad un reato ambientale. E non possono rifiutare il loro operato (sotto pena di integrazione del reato di omissione di atti di ufficio ex art. 328 C.P.), qualora un privato si rivolga a loro, sostenendo - e ciò è frequente - che non è di loro competenza e che bisogna rivolgersi ad un organo specializzato.

Il fondamento di quanto asserito lo troviamo nell'art. 55 C.P.P. il quale specificando che «la polizia giudiziaria deve, anche di propria iniziativa, prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, ricercarne gli autori, compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova (...)» non distingue poi affatto competenze selettive per genere di reati ma crea un connubio generale polizia giudiziaria (generica) - reati (generici). Né tantomeno, paradossalmente, vi è scritto che (tutta) la polizia giudiziaria deve prendere notizia dei reati etc... con un inciso di esclusione dei reati in materia ambientale che dovrebbero considerarsi di competenza di una sola parte limitata della polizia giudiziaria. Né sussiste la possibilità che leggi speciali in campo ambientale possono demandare ad organi di P.G. specifici la competenza su alcuni territori e/o su alcuni reati con esclusione della competenza per gli altri organi. Si tratterebbe di una deroga (non ipotizzabile) ai principi generali del codice di procedura penale. (...)

Questo è infatti un caso da manuale. Qui abbiamo la Guardia Costiera, organo di polizia giudiziaria che - certamente e logicamente - non opera come attività primaria sulla terraferma ma sul mare, e che certamente non annovera tra i propri compiti istituzionali primari i reati ambientali ed a danno degli animali, la quale senza alcun indugio ed in modo assolutamente condivisibile sotto il profilo sostanziale e procedurale, è arrivata ad agire per affrontare e reprimere i reati in questione. E non ci sembra di aver letto di magistrature che abbiano rilevato alcuna “incompetenza”...

Questo conferma non solo legittimità ma **la doverosità delle competenze per i reati in materia ambientale ed a danno della salute pubblica ed a danno degli animali (peraltro ormai strettamente interconnessi) per qualunque organo di polizia giudiziaria statale e locale**, ivi inclusi quelli che istituzionalmente come obiettivo primario nella propria attività istituzionale non annoverano tale tipologia di illeciti nei propri compiti di istituto.

Ulteriore principio importante che va sottolineato è la conferma della **forte rilevanza penale della illegalità della gestione dei rifiuti liquidi di origine zootecnica**, area di illegalità che alcuni ancora insistono a ritenere depenalizzata o addirittura di fatto decriminalizzata anche nelle forme di riversamento e trattamento più negativamente spinte. Ritenendo tali rifiuti liquidi “assimilabili ai domestici” e dunque di fatto privi di sanzioni nel campo penale. Equivocando tra i concetti di scarico e di rifiuto liquido. E ritenendo – senza alcun fondamento - che per tali liquami sussiste una specie di esclusione – anche sanzionatoria – sempre e comunque dalla normativa sulla gestione dei rifiuti liquidi. Ed ancora con un equivoco (presupposto) di confusione tra scarichi di reflui zootecnici (assimilati agli scarichi domestici) e gestione di rifiuti liquidi zootecnici che sono totalmente al di fuori di tale *deregulation*, il tutto condito con paralleli equivoci sulla pratica della utilizzazione agronomica di tali effluenti di allevamento (c.d. “fertirrigazione”).

Sul tema specifico delle illegalità connesse al tema ancora più ampio del confine tra scarico e rifiuto liquido², da anni sosteniamo su queste pagine, ma soprattutto in ogni sede seminariale ed editoriale

² Dal volume “**Rifiuti e non Rifiuti**” di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani- “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Il confine giuridico e sostanziale tra “rifiuti liquidi” e “scarico” riveste una importanza strategica nella disciplina interattiva tra rifiuti ed acque fin dal tempo della “legge-Merli”. Passando attraverso il travagliato percorso delineato dal disarticolato regime dettato dal D.Lgs. n. 22/97 e dal D.Lgs. n. 152/99, siamo arrivati ad oggi con un immenso retaggio di cattive interpretazioni, maliziose prassi applicative e diffusi equivoci dettati dalla somma di interessi – altrettanto immensi – che trovano radice e vitalità in questo apparentemente limitato concetto. In realtà nel sistema di detto confine giuridico trova pratica vitalità un insieme di realtà interconnesse e presenti su tutto il territorio nazionale: dalle aziende grandi e piccole che producono reflui di ogni tipo in vasca o cisterne, agli autopurgo che – a migliaia – silenziosi percorrono ogni giorno il territorio nazionale tra aziende e case private, dalle modeste ma infine piccole fosse di raccolta delle case sparse in campagna (che comunque devono essere periodicamente svuotate) ai grandi laghetti aziendali di rilevanti dimensioni, dalla gestione dei depuratori privati ma soprattutto pubblici allo spandimento di liquami sui terreni, ed altro – tanto altro – ancora.

- ed in particolare presso diverse scuole di polizia - la assoluta ed incontestabile illegalità dello spandimento di reflui zootecnici su terreni privi di fini agronomici e - nel contempo - la sussistenza di precisi reati laddove tali reflui dentro o fuori il ciclo aziendale vengano trattati al di fuori delle regole normative sui rifiuti e dell'inquinamento in generale. Escludendo ogni pretesa forma di *deregulation* anche sanzionatoria che invece ancora in molti evocano in diverse sedi, senza alcuna radice di collegamento - logicamente - con le norme ambientali vigenti. Su questo tema, che recentemente è stato anche oggetto di una inchiesta importante del Comando Carabinieri Tutela Ambiente in Umbria con il processo appena iniziato in Corte di Assise stante la gravità dei danni sull'ambiente e sulla salute pubblica, ripetutamente inchieste moderne ed al passo con i tempi hanno ampiamente confermato, se ce ne fosse bisogno, la natura di rifiuto liquido di tali liquami³ e

Fino alla criminalità associata ed organizzata che, nel settore dei rifiuti liquidi, ha trovato nuove insperate fonti di guadagno praticamente senza limiti e con rischi modestissimi, attesa anche la facilità con la quale è possibile far sparire i rifiuti liquidi in pozzi artesiani, campi ed inghiottitoi naturali che sono potenzialmente altrettanto infiniti. Su questo tema – dunque – si giocano partite importanti, che poi comunque finiscono col produrre danni che arrivano sulle nostre tavole alla diossina, nelle nostre acque balneari al mercurio liquido e nella criminale distruzione sistematica delle risorse idriche sotterranee.”

³ Dal volume “**Scarichi & Scarichi**” di Maurizio Santoloci e Valentina Vattani- “Diritto all'ambiente - Edizioni” www.dirittoambientedizioni.net: “ (...) Dobbiamo rilevare che i liquami residuali di un qualunque allevamento zootecnico riversati in una vasca, in un “laghetto aziendale” o comunque in qualsiasi altro contenitore sono da qualificarsi come “rifiuti liquidi di acque reflue” e non come “acque di scarico”. Infatti tali liquami non vengono scaricati in tali contenitori, ma vengono riversati; il che è cosa ben diversa. Conseguo che le vasche, i “laghetti” ed ogni altro contenitore sono – secondo i casi – depositi temporanei o stoccaggi di rifiuti liquidi, soggetti a tutte le regole ordinarie connesse derivanti dalla parte quarta del T.U. ambientale. La Cassazione con sentenza del 4 luglio 2008, n. 27071 ha precisato che: « Invero l'assimilazione delle acque reflue provenienti da imprese agricole o da allevamenti di bestiame a quelle domestiche si riferisce ai casi in cui vi sia uno scarico diretto tramite condotta. Solo in tale caso, ossia in mancanza di spandimento sul suolo degli effluenti derivanti dall'attività agricola o di allevamento del bestiame, era ed è applicabile la disciplina prevista per gli scarichi domestici, ricorrendo le altre condizioni previste dalla legge per l'assimilazione. ». Conseguentemente – come rilevato anche dagli stessi giudici della Suprema Corte: « ... la raccolta nella vasca configura una vera e propria raccolta di rifiuti » che deve essere autorizzata. I veicoli che vengono a prelevare tali liquami devono operare entro il sistema di formale del trasporto-rifiuti di tale parte quarta (iscrizione all'Albo e tracciabilità); se detti rifiuti liquidi, una volta prelevati, non vengono indirizzati verso un impianto di smaltimento o recupero (secondo le regole generali) ma vengono riversati altrove (terreno, acque pubbliche o private, pozzi, rete fognaria, impianti non dedicati etc...) ci troveremo di fronte ad un ordinario reato di smaltimento illegale di rifiuti punito come tale sempre nella parte quarta del D.Lgs n. 152/06. Questa è la regola di base generale, che vale per i rifiuti liquidi di acque reflue zootecnici come per ogni altro rifiuto liquido di acque reflue di origine aziendale; e vale anche per i rifiuti liquidi domestici prelevati dagli autospurgo presso le abitazioni private in campagna. In deroga (sottolineamo: in deroga) a tale regola generale la norma prevede il caso della utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento (c.d. fertirrigazione) che va a creare una eccezione a questo principio di base. Tuttavia va sottolineato che se si accede a tale eccezione, ma non si rispettano i parametri che regolano l'eccezione stessa, consegue in via banalmente logica che l'eccezione medesima si azzera e si torna alla regola (gestione di rifiuti liquidi con connesse sanzioni).”

la natura dei reati di smaltimento e gestione abusiva entro la parte quarta del Testo Unico ambientale, oltre che dei vari danni sul territorio rilevanti in sede di codice penale. Con buona pace delle pretese depenalizzazioni o decriminalizzazioni da taluni sostenute con strenua costanza da diverse lune.

Questi casi dovrebbero definitivamente azzerare, dunque, ogni dubbio sulla esistenza di una *deregulation* generale anche livello sanzionatorio di tali specifici rifiuti liquidi sia all'interno che all'esterno delle aziende produttrici allorquando si inizia a violare la regola normativa di settore (ivi incluse le false forme di utilizzazione agronomica quando questa è strumentalmente richiamata solo di facciata ed in modo fraudolento per mascherare veri e propri smaltimenti sulla terra utilizzata come recettore di tali gestioni illecite).

Ci sono - ancora - **i reati a danno degli animali**. Notiamo con particolare condivisione il fatto che in questa tipologia di inchieste ormai le attività investigative sono interconnesse ai reati di cui sono vittime gli animali anche nel campo industriale degli allevamenti; reati che oggi dunque non vengono più considerati a livello di mero illecito accessorio, ma vengono accertati – come nel caso in esame - quali **parte integrante e parallela delle fattispecie di stretta tipologia ambientale ed a danno della salute pubblica**. Questo conferma una grande crescita culturale ed operativa di molte forze di polizia, tra le quali naturalmente gli operatori della Guardia Costiera che in questo campo hanno operato in linea perfettamente coerente con le più moderne normative sostanziali e procedurali di settore.

Maurizio Santoloci

Publicato il 24 gennaio 2013